



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO COMMERCIO DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

ATTO N. DD 7956

Torino, 06/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SEMPLIFICAZIONE DI ALCUNI REGIMI AMMINISTRATIVI IN AMBITO SUAP

PREMESSO CHE:

- Con il Decreto-Legge n.19 del 02/03/2024 è stato introdotto il nuovo articolo 4 bis al D.Lgs. n. 222/2016, che prevede: <<Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana). - 1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. 2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985. 3. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale>>.
- Alcune delle attività rientranti nell'ambito di applicazione della citata novella legislativa resterebbero soggette all'obbligo di presentazione della "SCIA per nuova apertura attività produttiva (industriale, manifatturiera ecc)" per il solo fatto di ricadere nelle previsioni di cui agli artt. da 241 a 246 del vigente Regolamento di Igiene n. 30 della Città di Torino (Deliberato dal Commissario Prefettizio il 21 luglio 1926, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza il 5 novembre 1926, n. 32416 e modificato in ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale 12 febbraio 2018 mecc. 2017 04329/016), aventi ad oggetto prescrizioni comunali in materia sanitaria e ambientale.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 127 del Regolamento di Igiene della Città n. 30, "Chiunque intende aprire scuole private, convitti, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili, deve darne avviso, almeno 15 giorni prima, al Sindaco, affinché egli possa far praticare dall'Ufficiale sanitario le visite necessarie per redigere le attestazioni, di cui nel Regolamento governativo per l'istruzione elementare in vigore, per far risultare se le condizioni interne ed esterne del locale destinato ad

uno degli usi suddetti soddisfino, o non, a tutte le esigenze dell'igiene ed alle disposizioni contenute nel Regolamento in vigore sugli edifici scolastici per l'esecuzione della Legge 15 luglio 1906, n. 383; e a tutte le altre che venissero emanate in proposito”, sono attualmente presentate al SUAP le comunicazioni igienico-sanitarie per l’esercizio di scuole materne ed istituti scolastici da parte dei privati (scuole dell’infanzia private, scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado private, di qualifica professionale di durata triennale, scuole di formazione);

RITENUTO CHE le previsioni di cui agli artt. da 241 a 246 del vigente Regolamento di Igiene n.30/1926 della Città di Torino debbano ritenersi non più applicabili in quanto:

- per effetto dell'evoluzione normativa, le materie sanitaria ed ambientale sono attualmente incardinate tra le competenze di enti diversi dai comuni (essenzialmente ASL e ARPA) e normate da specifica disciplina di rango primario, quali ad esempio il D. Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”, o il D. Lgs. n.81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” o il “Testo unico delle leggi sanitarie” approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e il Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”.
- la Regione Piemonte, inoltre, con la D.G.R. 3 ottobre 2016, n. 7-4000, ha individuato i procedimenti appartenenti all’ambito sanitario o ambientale, definendo la ripartizione delle relative competenze tra le Aziende sanitarie del Piemonte e l’ARPA;

RITENUTO INOLTRE CHE le previsioni di cui all’art. 127 del vigente Regolamento di Igiene n.30/1926 della Città di Torino debbano ritenersi non più applicabili in quanto la presentazione di una pratica al SUAP non è prevista da alcuna norma nazionale o regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi dell’art. 4 bis del D.Lgs. n. 222/2016 l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II del D.Lgs. 222/2016 non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;
- devono essere disapplicati l’art. 127 e gli artt. da 241 a 246 del vigente Regolamento di Igiene n. 30 della Città di Torino (Deliberato dal Commissario Prefettizio il 21 luglio 1926, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza il 5 novembre 1926, n. 32416 e modificato in ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale 12 febbraio 2018 mecc. 2017 04329/016), per

contrasto con normativa di rango superiore (normativa nazionale e regionale in materia sanitaria e ambientale);

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di comportamento della Città, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

DI DISPORRE, conseguentemente, che saranno eliminate dal portale Impresainungiorno i seguenti iter amministrativi/procedimenti:

1. SCIA per nuova apertura attività produttiva (industriale, manifatturiera, ecc);
2. SCIA per subingresso in attività produttiva (industriale, manifatturiera, ecc);
3. SCIA per trasferimento dell'attività produttiva (industriale, manifatturiera, ecc);
4. Comunicazione per cessazione attività industriale e manifatturiera;
5. SCIA per variazioni strutturali e/o variazione attività e/o lavorazione attività produttiva (industriale, manifatturiera, ecc);
6. Comunicazione per variazioni soggetti attività produttiva (industriale, manifatturiera, ecc);
7. comunicazione igienico-sanitaria per l’esercizio di scuole materne ed istituti scolastici da parte dei privati (art.127 regolamento municipale di igiene n.30);
8. comunicazione di subingresso nella titolarità dell’azienda per l’esercizio di scuole materne ed istituti scolastici da parte dei privati;
9. comunicazione di modifica societaria (riferita alle scuole materne ed istituti scolastici privati);
- 10.comunicazione di cessazione attività (riferita alle scuole materne ed istituti scolastici privati).

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Flavio Roux